



Regione Siciliana

Dipartimento della Pesca Mediterranea



Unione Europea

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Avviso Pubblico di attuazione Priorità 4

Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca

artt. 60 – 63 del Reg. (UE) n.508/2014 - art. 32-35 del Reg. (UE) n.1303/2013

1. Premessa

Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Preso atto che il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD si è concluso il 28/10/2016 e che è possibile selezionare strategie aggiuntive successivamente a tale data, ma non oltre il 31/12/2017, la Regione Siciliana, nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, intende indire una nuova selezione così come previsto dagli artt. 60, 62 e 63 del Reg. (UE) n. 508/2014.

La Regione Siciliana, Organismo Intermedio del PON FEAMP 2014-2020 intende attivare tale strumento di programmazione attraverso lo sviluppo di un percorso procedurale finalizzato alla selezione di proposte coerenti con gli obiettivi e le finalità del Programma, che possano esprimere progettualità caratterizzate da elevati standard qualitativi ed in grado di rappresentare una piattaforma per lo sviluppo delle politiche nel settore della pesca negli ambiti territoriali che saranno selezionati.

E' emanato pertanto il presente Avviso con il quale i potenziali beneficiari sono invitati a predisporre:

- proposte per la concessione del sostegno preparatorio, strumento propedeutico allo sviluppo della strategia di CLLD;
- proposte di CLLD.

Al fine di rendere più espliciti gli elementi caratterizzanti il presente Avviso è stato predisposto un vademecum (Allegato 6) nell'ambito del quale, con riferimento alle strategie, sono state esplicitate alcune delle tipologie di intervento ammissibili, l'articolazione della struttura gestionale dei FLAG, una rappresentazione di quadro economico, un focus sui costi ammissibili ed un diagramma relativo al ciclo di vita delle strategie.

2. Obiettivi e finalità dell'Avviso

Mediante il CLLD si intendono sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva della sfera partenariale pubblica e privata dei territori di riferimento finalizzata alla composizione di un FLAG (*Fisheries Local Action Group*).

Tale approccio è volto a garantire l'attivazione di iniziative di progettazione integrata territoriale, l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali.

L'obiettivo generale dell'avviso riguarda la realizzazione di strategie locali finalizzate a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e, in particolare, di quelle in fase di spopolamento;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) che dovranno concentrare le proprie attività, prioritariamente su di un massimo di due ambiti

tematici, indicati nel successivo paragrafo 6.1, coerentemente con l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea.

Pertanto, nella fase di attuazione della strategia potranno essere ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- infrastrutture pubbliche, anche a rete, che saranno attuate dai FLAG secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa nazionale e comunitaria di settore;
- acquisizione di beni e/o servizi da parte dei FLAG (da attivarsi sempre secondo il quadro normativo previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ovvero da parte di soggetti privati selezionati dal FLAG;
- aiuti alle imprese del settore della pesca a seguito di procedura di selezione attivata dal FLAG;
- ulteriori tipologie di intervento previste dal P.O. FEAMP 2014/2020, coerenti con gli obiettivi e le finalità delle strategie di sviluppo locale partecipativo rispondenti alle misure individuate dal presente Avviso.

3. Risorse finanziarie disponibili

La dotazione finanziaria attuale, nell'ambito del presente Avviso è pari complessivamente a € **7.294.831,05** di cui € **764.500,00** per l'attuazione del "sostegno preparatorio" ed € **6.530.331,05** per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali risorse, tenuto conto degli esiti del primo ciclo di selezione di cui all'Avviso del 02/08/2016, rientrano nelle disponibilità della Regione Siciliana, in qualità di Organismo Intermedio, a seguito della stipula dell'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni nella seduta del 9 giugno 2016.

Questo Organismo Intermedio si riserva la facoltà di incrementare ulteriormente tale allocazione finanziaria a seguito di eventuali modifiche del P.O. FEAMP.

4. Modalità di partecipazione

4.1 Soggetti richiedenti il sostegno preparatorio

Possono presentare la propria candidatura al sostegno preparatorio sia i partenariati già costituiti e che hanno attuato strategie di sviluppo locale nell'ambito dell'Asse IV del Programma Operativo FEP 2007-2013, sia i partenariati di nuova costituzione già costituiti o costituendi.

Nel primo caso sono considerati i partenariati che danno continuità alla propria attività mantenendo la propria forma giuridica, sia quelli che, nel passaggio dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020, adottano nuove forme di organizzazione, assumendo forma giuridica diversa dalla precedente, operando fusioni o costituendo associazioni, a condizione che la nuova forma sia decisa dagli organi statutari operanti nella precedente programmazione 2007-2013.

Nel caso di partenariati di nuova costituzione, la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto pubblico¹ e dovrà essere allegata una lettera di intenti in cui i partner firmatari si impegnano a supportare la costituzione del partenariato. Il partenariato che si andrà a costituire potrà includere soggetti aggiuntivi rispetto a quelli che firmano la lettera di intenti.

¹Come definiti all'art.2 (16) del Reg. (UE) 1303/2013.

All'atto della successiva presentazione delle proposte di strategia di sviluppo locale tutti i partenariati dovranno risultare già legalmente costituiti come specificato nel successivo paragrafo 4.2.

Per ciò che attiene ai profili di natura amministrativo-finanziaria ciascun partenariato dovrà avere identificato un partner capofila, oppure una struttura comune legalmente costituita. Per i partenariati costituenti, l'organismo di diritto pubblico che presenta la domanda andrà identificato come soggetto capofila.

Ove in sede di istruttoria della SSL si accerti che la stessa non è ammissibile ovvero che l'Organismo di diritto pubblico in questione non faccia effettivamente parte del FLAG, il sostegno preparatorio non sarà corrisposto.

4.2 Soggetti richiedenti le Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo

In conformità all'art. 61 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono denominati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

La presente procedura prevede che le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo siano gestite da FLAG composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013) e che presentino le caratteristiche indicate ai successivi punti 4.3, 4.4, 4.5.

Possono presentare la propria candidatura i Soggetti legalmente costituiti in una delle seguenti forme giuridiche previste dal codice civile: Associazioni e Fondazioni, Consorzi e Società Consortili, Società di Capitali, Società Cooperative, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice. Tutti i componenti facenti parte dell'Organismo legalmente costituito devono essere soci.

4.3 Composizione del FLAG

Secondo quanto previsto dall'art. 61 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 i FLAG devono rispecchiare ampiamente l'Asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile e devono garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.

Si richiama l'introduzione n.58 del Reg. (UE) n. 508/2014, la quale prevede che i gruppi di interesse a cui fare riferimento sono tre: il settore pubblico, la società civile e il settore privato che include anche la pesca, la trasformazione/commercializzazione e l'acquacoltura.

Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali, ai sensi dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.

Nell'individuazione dei soggetti da includere nei FLAG, fermi restando i criteri di selezione, è auspicabile che siano ricompresi, nell'ambito della sfera partenariale privata, pescatori o loro rappresentanze ed altri attori che contribuiscono all'economia del mare.

4.4 Area territoriale

L'area territoriale interessata dalla strategia deve costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

La continuità geografica non è un requisito obbligatorio purché sia rispettato il requisito di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 33 (6) del Reg. UE n. 1303/2013, l'area interessata dalla strategia deve lasciare rilevare una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

E' prevista la possibilità di derogare ad un limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi.

Nell'istanza di candidatura dovrà essere incluso l'elenco dei Comuni ricadenti nell'area interessata.

Nella fase di elaborazione della strategia sarà facoltà dei comuni includere l'intero territorio di pertinenza ovvero le singole zone censuarie maggiormente interessate dalle attività proposte nell'ambito della strategia.

Nel caso in cui un comune identifichi singole zone censuarie, i potenziali soggetti beneficiari privati del CLLD dovranno essere residenti ovvero rilevare sede legale/operativa nella zona censuaria individuata.

Andrà quindi specificata la relativa popolazione residente (dati relativi alla densità demografica dell'ambito territoriale oggetto di intervento) e fornita una breve descrizione dell'area geografica indicando, secondo il modello di strategia di cui all'Allegato 3, le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti. Laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga prevista al limite massimo di 150.000 abitanti, dovrà specificarlo nella domanda e fornire gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla casistica rilevante per la concessione della deroga.

Ai fini del calcolo della popolazione, si intende la popolazione residente in base all'ultimo censimento ISTAT.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, l'area deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca ed acquacoltura:
 - I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere, in generale, pari ad almeno il 2%;
 - II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
- Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:
 - III. una riduzione della flotta di pesca, nell'ultima rilevazione di settore disponibile, superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione, nell'ultima rilevazione di settore disponibile, del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
 - IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
 - V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale.

La partecipazione di una medesima amministrazione comunale a più FLAG genera inammissibilità di tutte le strategie cui essa aderisce.

La selezione delle aree avverrà nel rispetto dei criteri per la selezione delle aree stabiliti dal PO FEAMP (par.5.1.2).

4.5 Capacità gestionali

Il FLAG deve dimostrare, già in sede di candidatura, di disporre di una capacità amministrativo/finanziaria adeguata allo scopo, con particolare riguardo al principio di sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché all'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste.

Pertanto, nell'istanza di candidatura il FLAG deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione.

Al fine di garantire uno standard minimo adeguato allo svolgimento delle proprie funzioni, il FLAG deve attivare uno staff organizzativo che comprenda almeno le seguenti figure professionali:

- un direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
- un responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione;

Per tali figure professionali (Direttore e RAF) è preclusa la possibilità di assumere ulteriori incarichi nell'ambito delle attività afferenti alla strategia di sviluppo locale partecipativo che sarà ammessa a finanziamento.

4.6 Azioni ammissibili

Per quanto attiene al Sostegno Preparatorio le azioni ammissibili sono finalizzate a supportare i processi di costruzione dei partenariati e l'elaborazione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Sono ammissibili e riconducibili al sostegno preparatorio, in particolare, le azioni di progettazione della strategia attraverso:

- la consultazione della Comunità locali/Istituzioni/Operatori economici;
- consulenza tecnico-specialistica;
- redazione di studi sull'area oggetto di intervento;

Relativamente alle azioni connesse all'attuazione delle strategie di sviluppo locale, si specifica come le stesse debbano risultare coerenti con gli obiettivi individuati nell' art. 63 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

Tali azioni possono far riferimento, in linea generale, ad:

- a) interventi di animazione territoriale;
- b) interventi di valorizzazione del potenziale produttivo dell'area, mediante:
 - creazione e/o sviluppo di reti;

- creazione e/o sviluppo di filiere corte e mercati locali, ovvero di filiere energetiche locali;
 - sviluppo delle potenzialità dell'area attraverso l'adozione di iniziative finalizzate all'innovazione nei settori prevalenti;
 - iniziative volte alla divulgazione di specifici temi connessi al "comparto pesca";
 - interventi infrastrutturali volti alla riqualificazione delle aree portuali di riferimento;
- c) azioni di cooperazione fra territori strettamente connesse alla strategia di sviluppo, che ne determinino un valore aggiunto.

Per una declinazione puntuale delle tipologie di intervento ammissibili si rimanda ai contenuti dell'Allegato 6.

4.7 Spese ammissibili

Gli interventi finanziabili nell'ambito del presente avviso riguardano il sostegno di attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed attuazione della strategia di sviluppo locale, specificati, nel dettaglio, nell'Allegato 6.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, nonché quelle precedenti alla presentazione dell'avviso, ferma restando la coerenza con le previsioni del Programma Operativo ed il rispetto dei contenuti esplicitati nell'articolo 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Secondo quanto previsto dall'art. 63 c.2 del Reg. (UE) 508/2014 **il sostegno alle strategie potrà includere le misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V di tale regolamento**, al netto degli articoli 66 e 67 (Piani di produzione e di commercializzazione e aiuto al magazzinaggio) tranne che non esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale.

In considerazione delle peculiarità del presente Avviso, nell'Allegato 6 sono puntualmente individuate le tipologie di intervento pertinenti con gli obiettivi prioritari delle strategie di sviluppo locale partecipativo.

Si precisa che **il sostegno per i costi di esercizio e animazione non deve superare il 15 % della spesa pubblica complessiva** sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Si specifica inoltre che una quota minima pari al 30% della dotazione finanziaria per l'attuazione della strategia, al netto dei costi di esercizio e animazione, deve essere destinata ad interventi infrastrutturali di piccola scala di cui alla tipologia specificata all'art. 43 del Reg. (UE) 508/2014, pena l'inammissibilità della strategia.

4.8 Contabilità separata

Le spese sostenute, anche per il sostegno preparatorio, devono essere effettuate con modalità tracciabili e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida sulle spese ammissibili del PO FEAMP.

4.9 Selezione del personale

Il conferimento di incarichi a personale esperto, incluse le figure di cui al § 4.5 – Capacità gestionali, deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica sulle quali deve essere fornita

adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:

- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

A tal fine si rammentano i contenuti del documento FARNET, specificamente dedicato ai FLAG e pubblicato al sito <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/faq-47>.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

Nell'ambito delle suddette procedure di selezione per il conferimento di incarichi, anche a personale dipendente dalla pubblica amministrazione o per l'acquisizione di beni o servizi si dovrà fare esclusivo riferimento, anche per il sostegno preparatorio, a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dall'ulteriore regolamentazione comunitaria e nazionale di settore.

5. Modalità di presentazione e selezione del sostegno preparatorio e delle strategie

5.1 Indicazioni di natura generale.

Come anticipato in premessa, con il presente avviso sono contestualmente avviate due procedure per il finanziamento del sostegno preparatorio e delle proposte di CLLD.

In base all'art. 35.1 (a) del Reg. UE n.1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare il CLLD devono fornire obbligatoriamente il sostegno preparatorio che, in ambito FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità UE n. 4 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura".

La misura del sostegno preparatorio si prefigge l'obiettivo di fornire un supporto nella fase propedeutica alla costruzione dei partenariati e di predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale al fine di migliorare la qualità della progettazione e rafforzarne il collegamento con il territorio interessato.

Il sostegno preparatorio è inoltre finalizzato a favorire l'animazione dei territori e l'attività propedeutica per la preparazione delle strategie.

Oggetto principale del presente Avviso riguarda quindi il finanziamento delle proposte di sviluppo locale di tipo partecipativo, le cui strategie dovranno, fra l'altro:

- definire l'area e la popolazione interessate, includere un'analisi delle esigenze di sviluppo e del potenziale dell'area, descriverne gli obiettivi ed il carattere integrato e innovativo, inclusi i risultati previsti;
- includere un piano di azione che descriva come convertire gli obiettivi in progetti concreti.

Al fine di garantire un'attuazione armonica delle iniziative attivate con il presente Avviso, le proposte di sostegno preparatorio e di CLLD dovranno essere presentate con scadenze diverse.

In particolare, come di seguito specificato al paragrafo 5.2, dovranno essere preliminarmente avanzate le proposte per il sostegno preparatorio che, una volta attivato, contribuirà a garantire valore aggiunto alla proposta di CLLD.

Il contributo finalizzato al sostegno preparatorio potrà essere erogato alle istanze che saranno ritenute ricevibili e l'erogazione di tale contributo sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche

sull'ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale che saranno effettuate da parte del Comitato di Selezione secondo i criteri previsti nell'Allegato 4.

Il contributo per il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo sia finanziata, purché la stessa sia ritenuta ammissibile secondo quanto indicato al periodo precedente.

5.2 Presentazione delle domande

5.2.1 Sostegno Preparatorio

Ai fini dell'ammissione a finanziamento del sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, entro e non oltre le **ore 14:30 del 07/07/2017**, i soggetti richiedenti di cui al punto 4.1, dovranno far pervenire all'indirizzo "Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, via degli Emiri, 45, 90135 Palermo (PA)" un plico sigillato contenente la documentazione di seguito riportata in una delle seguenti modalità:

- mediante posta raccomandata del servizio postale;
- mediante modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di Corrieri specializzati;
- mediante consegna a mano.

Si precisa che **fanno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non fa fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione, farà fede il timbro del Protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

Sul plico, sigillato, dovrà essere apposto, all'esterno, il seguente testo:

Avviso pubblico per la selezione delle proposte di strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) per il territorio della Regione Sicilia
Richiesta ammissione a finanziamento Sostegno Preparatorio
ed il nominativo del soggetto proponente

Il plico dovrà contenere, in duplice copia cartacea oltre che una copia su supporto digitale, il modello di manifestazione d'interesse riportato in Allegato 1, pena l'esclusione, adeguatamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore del soggetto proponente ovvero dal soggetto capofila del partenariato e corredato dei relativi allegati.

5.2.2 Strategia di Sviluppo Locale partecipativo

Ai fini dell'erogazione del finanziamento delle proposte di strategia di sviluppo locale partecipativo i soggetti richiedenti di cui al punto 4.2, **entro le ore 14:30 del 31 luglio 2017** dovranno far pervenire all'indirizzo "Regione Siciliana, Dipartimento della Pesca Mediterranea, via degli Emiri, 45, 90135 Palermo (PA)" un plico sigillato contenente la documentazione di seguito riportata in una delle seguenti modalità:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di Corrieri specializzati;

- mediante consegna a mano.

Si precisa che **fanno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non fa fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione, farà fede il timbro del Protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze che pervengano dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

Sul plico, sigillato, dovrà essere apposto, all'esterno, il seguente testo:

Avviso pubblico per la selezione delle proposte di strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) per il territorio della Regione Sicilia
Richiesta ammissione a finanziamento Strategia di Sviluppo Locale partecipativo ed il nominativo del soggetto proponente

Il plico dovrà contenere, in duplice copia cartacea oltre che una copia su supporto digitale, pena inammissibilità:

- 1) Il modello di istanza riportato in Allegato 2 al presente Avviso adeguatamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore del soggetto proponente e corredato dei relativi allegati;
- 2) La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, redatta secondo il format Allegato 3 al presente Avviso compilato in ogni sua parte.

5.3 Fase di istruttoria e valutazione

La fase di istruttoria sulla ricevibilità e ammissibilità dell'istanza del sostegno preparatorio e la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo verrà svolta da un Comitato di Selezione istituito dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che si insedierà il giorno successivo alla data di ricezione dei plichi afferenti al sostegno preparatorio.

Il Comitato, nell'elaborazione di specifici approfondimenti di natura tecnico-specialistica, potrà avvalersi della collaborazione di uno o più soggetti esterni all'Amministrazione regionale in qualità di esperti.

Nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità per il sostegno preparatorio e dei requisiti di ricevibilità, di ammissibilità e dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo indicati negli allegati 3 e 4 al presente Avviso.

Per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, a seguito della verifica sull'ammissibilità delle proposte, il Comitato di Selezione procederà alla fase di valutazione secondo i criteri di selezione vigenti esplicitati nell'Allegato 5.

In linea generale, tali criteri di selezione riguardano:

- Qualità e coerenza della Strategia;
- Qualità e coinvolgimento del partenariato;
- Sistema di gestione e controllo;
- Qualità del Piano di azione;

- Adeguatezza del piano finanziario.

Al termine dell'istruttoria il Comitato trasmette l'esito della selezione al responsabile dell'Organismo Intermedio che lo approva ovvero richiede al Comitato eventuali integrazioni esplicative.

Gli esiti istruttori saranno comunicati dal RdP ai soggetti partecipanti; quest'ultimi hanno la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla data di notifica a mezzo PEC della predetta comunicazione.

Conclusa la selezione delle strategie, l'Amministrazione regionale pubblica l'elenco delle proposte di CLLD ammesse a finanziamento fornendone preventiva comunicazione all'AdG.

5.4 Ammissione a finanziamento

A seguito del provvedimento di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito delle proposte di CLLD, l'Amministrazione regionale provvederà a stipulare, con ogni singolo FLAG, apposita convenzione, nell'ambito della quale saranno esplicitati gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta attuazione delle strategie.

6. Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale

6.1 Strategia

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di cui all'art. 33 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia;

La strategia dovrà essere presentata utilizzando il modello di cui all'Allegato 3.

La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) e dovrà concentrarsi esclusivamente su un massimo di due ambiti di intervento tra quelli indicati dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014, da scegliere tra i seguenti:

- a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c) turismo sostenibile;

- d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k) reti e comunità intelligenti;
- l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Il tetto a due ambiti di intervento discende dall'esigenza di evitare l'ammissione a finanziamento di strategie articolate su tematiche estremamente polverizzate a discapito di una specifica concentrazione degli obiettivi verso gli ambiti caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in cui vengano scelti due ambiti tematici, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve, inoltre, perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
- c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
- d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
- e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

Nell'ambito della strategia dovrà essere individuato il ruolo e le funzioni dei soggetti che dovranno garantirne la governance e dovranno essere chiaramente esplicitati i singoli step che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dovranno inoltre essere adeguatamente rappresentate le modalità di animazione territoriale e di gestione della strategia che si intenderà adottare e, quindi, individuate adeguate misure volte a garantirne il monitoraggio e la valutazione.

Nello sviluppo delle strategie potranno essere individuate e tracciate nel Piano di Azione eventuali aderenze con le politiche di sviluppo locale attivate sui territori di riferimento, laddove le stesse possano garantire valore aggiunto alla proposta formulata.

Il FLAG selezionato dovrà presentare all'Amministrazione Regionale, entro il 31 ottobre 2018, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. A seguito della verifica di tale revisione, l'Organismo Intermedio potrà valutare l'attribuzione di ulteriori risorse finalizzate all'implementazione della strategia di sviluppo locale.

6.2 Cronoprogramma

Nell'ambito della strategia il FLAG deve indicare la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste presentando, mediante un Diagramma di Gantt, una pianificazione coerente ed adeguata, al fine di stabilire la corretta successione delle azioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target individuati nella strategia.

Le attività promosse nell'ambito della strategia ammessa a finanziamento dovranno essere ultimate entro il termine di 36 mesi dalla data di emanazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della strategia.

7. Varianti

In fase operativa si può presentare la necessità di apportare modifiche al CLLD approvato, pertanto le varianti sono ammissibili, seppur in via eccezionale.

Le varianti che riguardino modifiche della strategia approvata, necessitano sempre di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Tale tipologia di varianti sono richieste all'Organismo Intermedio, debitamente corredate della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al CLLD approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le varianti sono ammissibili se:

- a) non alterano la strategia né gli obiettivi globali del CLLD;
- b) non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- c) non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del CLLD;
- d) non comportano una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo.
- e) sono debitamente motivate;
- f) sono state precedentemente comunicate e approvate;
- g) non modificano il valore assoluto del contributo pubblico totale del CLLD;
- i) non pregiudicano l'avanzamento finanziario del CLLD.

In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione regionale approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità delle strategie.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del CLLD, nonché una dilazione della tempistica di realizzazione.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle relative spese, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata mantenga la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Per i beneficiari terzi diversi dai FLAG, il riferimento progettuale è rappresentato dal progetto cantierabile approvato dal FLAG, al quale il beneficiario deve attenersi rigorosamente.

Laddove le varianti riguardino singole operazioni afferenti ad interventi infrastrutturali pubblici la loro approvazione sarà comunque assoggettata alla vigente normativa di settore (D. Lgs. 50/2016).

8. Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale. L'eventuale proroga dei termini per l'intera esecuzione del CLLD deve essere sempre richiesta dal FLAG preventivamente alla scadenza di tali termini.

Per le iniziative che riguardano interventi in cui il FLAG è beneficiario, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata all'Amministrazione regionale almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, pena l'irricevibilità della stessa. Il FLAG può chiedere all'Amministrazione regionale una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascun intervento attuato direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel CLLD.

In caso di interventi con beneficiario diverso dal FLAG, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al FLAG ai sensi dello specifico bando di attuazione emesso dal FLAG stesso.

9. Massimali di spesa

La dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) della strategia presentata non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 e non superiore a € 2.499.000,00. Per il sostegno preparatorio potrà essere riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese considerate ammissibili fino ad un importo massimo di € 15.000,00.

Per la determinazione della dotazione finanziaria da attribuire alla strategia, i soggetti proponenti dovranno utilizzare i parametri della tabella seguente; il parametro "km di costa" non può essere inferiore a km 100 (cento), pena l'inammissibilità della SSL.

Parametro		Valore	Soglia massima finanziabile
1	Popolazione residente nell'area individuata dalla strategia	€ 5,55 per abitante	150.000 abitanti
2	Numero imbarcazioni che praticano la pesca costiera artigianale ² presenti nell'area individuata dalla strategia	€ 5.555 per imbarcazione	150 imbarcazioni
3	km di costa	€ 6.666 per km di costa	125 km di costa

Pertanto, a titolo esemplificativo, per un territorio con una popolazione residente pari a 140.000 abitanti, una flotta di imbarcazioni di pesca costiera artigianale pari a 135 unità ed una estensione costiera di 160 Km, l'importo massimo che potrà essere richiesto nell'ambito della strategia (al netto del sostegno preparatorio) sarà pari ad € 2.360.175.

Per un territorio con una popolazione residente pari a 160.000 abitanti (con motivazione della deroga al limite dei 150.000) una flotta di imbarcazioni di pesca costiera artigianale pari a 160 unità ed una estensione costiera di 150 Km, l'importo massimo che potrà essere richiesto nell'ambito della strategia (al netto del sostegno preparatorio) sarà pari ad € 2.499.000.

In conformità all'art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato può richiedere all'Autorità di Gestione il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è

²barche inferiori a 12 metri di lunghezza individuate nel "fleet register" in allegato 7.

limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione e subordinato alla presentazione di apposita polizza fidejussoria.

10. Compiti dei FLAG

Ai sensi dell'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b) del citato art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

11. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento.

Le attività che devono essere considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

12. Riferimenti statistici

Ai fini della determinazione dei valori afferenti al presente avviso si terrà conto dei seguenti riferimenti di natura statistica:

Popolazione residente: censimento generale della popolazione ISTAT 2011;

Numero imbarcazioni della piccola pesca costiera: Estrazione del fleet register Regione Sicilia relativo alla presenza, per comune, di imbarcazioni che praticano la cd. «pesca costiera artigianale»: intesa come la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (allegato 7 al presente Avviso);

Estensione della costa: Dato sulle Sezioni di censimento litoranee ISTAT (allegato 8 al presente Avviso).

13. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Dimino

»

Nel sito del Dipartimento Pesca è attivata una sezione FAQ nella quale saranno forniti chiarimenti ai quesiti rilevanti che potranno essere richiesti dai FLAG al seguente indirizzo mail: feamp@regione.sicilia.it.

14. Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in forma estesa, nel sito ufficiale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea:

L'entrata in vigore del presente avviso è corrispondente alla data di pubblicazione nel suddetto sito web.

15. Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

16. Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

17. Normativa e documentazione di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;

- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali” agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale
- D.D.G. 375 del 14 giugno 2016 del Dipartimento regionale della Pesca mediterranea;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Normative Regionali e Nazionali in materia di pesca e acquacoltura, di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi vigenti;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

18. Allegati

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Istanza per il finanziamento del sostegno preparatorio;
- Allegato 2 - Istanza per il finanziamento della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);
- Allegato 3 – Modello strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Allegato 4 - Criteri di ammissibilità delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Allegato 5 - Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Allegato 6 - Vademecum per la predisposizione delle proposte;
- Allegato 7 - Estrazione del *Fleet register* Regione Siciliana relativo alla presenza, per comune, di imbarcazioni che praticano la “pesca costiera artigianale”;
- Allegato 8 - Estrazione sezioni litoranee ISTAT ai fini della determinazione dell’estensione costiera.